



LINEE GUIDA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del:	17/06/2021
Precedenti edizioni approvate in data	30/09/2013 30/01/2014 30/04/2015 28/07/2016 30/01/2020
Emessa da:	Affari Legali e Societari

Sommario

1. PREMESSA E FONTI NORMATIVE	3
2. SCOPO DEL DOCUMENTO E PRINCIPI	4
A. RUOLI E RESPONSABILITA'	5
B. INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEL PERIMETRO DELLE PARTI CORRELATE	5
C. IDENTIFICAZIONE DELL'ITER ISTRUTTORIO E DELIBERATIVO	6
D. PREDISPOSIZIONE DI FLUSSI INFORMATIVI	6
3. GLOSSARIO	6
Parti Correlate	6
Operazioni con parti correlate	7
Stretti familiari.....	7
Controllo e Controllo Congiunto.....	7
Influenza notevole.....	8
Dirigenti con responsabilità strategiche	8
Società Controllata	9
Società Collegata	9
Joint venture	9
Indici di rilevanza	9
Operazioni di Maggiore Rilevanza	10
Operazioni di Minore Rilevanza.....	10
Operazioni ordinarie	11
Operazioni di Importo Esiguo.....	11
Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard	11
Amministratori indipendenti.....	11
Amministratori non correlati	11
Amministratori coinvolti nell'operazione	11
Soci non correlati	12
4. AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI	12
5. INADEMPIMENTI DELLA PROCEDURA E SANZIONI	14
6. AGGIORNAMENTI E MODIFICHE	14

1. PREMESSA E FONTI NORMATIVE

Le Linee Guida per le operazioni con parti correlate ("Linee Guida OPC") unitamente alla procedura per le operazioni con parti correlate ("Procedura OPC"), a cui si rinvia per i dettagli operativi, definiscono le modalità adottate per l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni poste in essere da Net Insurance S.p.A. ("NI" o la "Società") con parti correlate, direttamente o per il tramite di società controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza, sia sostanziale che procedurale delle operazioni medesime anche in considerazione della quotazione della Società sull'AIM ITALIA – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito "AIM ITALIA").

Le Linee Guida e la Procedura OPC sono state adottate ai sensi e per gli effetti delle seguenti previsioni normative:

- a. Art. 2391-bis cod. civ.
- b. Regolamento Emittenti AIM Italia pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. (il "Regolamento Emittenti");
- c. Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 (il "Regolamento 17221" aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 21624 del 10/12/2020), come richiamato dall'art. 13 del Regolamento Emittenti;
- d. Disposizioni in tema di Parti Correlate pubblicate da Borsa Italiana S.p.A. e relativi allegati (il "Regolamento OPC");
- e. Principi Contabili Internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Reg. (CE) n.1606/2002

Per quanto non espressamente disciplinato dalle Linee Guida e dalla Procedura OPC viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni del Regolamento 17221/2010 (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia).

La Società, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento Emittenti AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A., applica, per l'approvazione delle Operazioni con parti correlate, le disposizioni di cui all'art. 10 del Regolamento 17221 espressamente richiamato. La Società adotta quindi un'unica procedura (procedura semplificata), sia con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, sia con riferimento alle Operazioni di Minore Rilevanza.

In tutti i casi in cui venga meno, anche per intervenute modifiche al quadro normativo e regolamentare, la possibilità di adottare la procedura semplificata, il Key Manager si attiverà tempestivamente al fine di apportare alla presente procedura tutte le modifiche che si rendano necessarie e/o opportune.

Restano ferme le previsioni dei rapporti infragruppo adottate dalla società.

2. SCOPO DEL DOCUMENTO E PRINCIPI

Il presente documento è stato predisposto da Net Insurance S.p.A. con l'obiettivo di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale nella conclusione delle operazioni in cui sussista un potenziale conflitto di interesse.

Le norme di riferimento prevedono, infatti, che gli assetti organizzativi e procedurali della Compagnia, al fine di assicurare una sana e prudente gestione della stessa, siano tali da prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti d'interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con Parti Correlate. I soggetti coinvolti nell'ambito di applicazione delle presenti Linee Guida e della Procedura OPC operano nel rispetto del sistema normativo, organizzativo e dei poteri e delle deleghe interne e sono tenute ad operare in conformità con le normative di legge ed i regolamenti vigenti e nel rispetto dei principi di seguito riportati:

CONFORMITÀ ALLE LEGGI E COERENZA CON IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO GENERALE – La gestione delle operazioni con parti correlate è definita nel rispetto delle normative applicabili, con particolare riferimento alla normativa Consob e, più in generale, alle disposizioni delle Autorità di Vigilanza, nonché con il quadro normativo interno composto a titolo esemplificativo da: Statuto, Codice Etico e di Condotta, Regolamento del Comitato Controllo Interno Rischi e Parti Correlate etc.

RISERVATEZZA – Fermi restando la trasparenza delle attività poste in essere e gli obblighi di informazione imposti dalle disposizioni vigenti, le persone che operano nella gestione delle Operazioni con parti correlate assicurano la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia / informazione appresa in ragione della propria funzione lavorativa.

TRACCIABILITÀ – Le persone coinvolte nella gestione delle Operazioni con parti correlate e soggetti collegati devono garantire, ciascuna per la parte di propria competenza, la tracciabilità delle attività e dei documenti inerenti al processo, assicurandone l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati che supportano le attività.

RESPONSABILIZZAZIONE DEL MANAGEMENT – Il management, nell'ambito delle funzioni ricoperte e nel conseguimento dei correlati obiettivi, garantisce l'applicazione della gestione delle Operazioni con parti correlate per le attività di competenza, partecipando attivamente al suo funzionamento.

COMUNICAZIONE E FLUSSI INFORMATIVI – A ogni organo e struttura aziendale sono rese disponibili le informazioni necessarie per adempiere alle proprie responsabilità.

Il processo di gestione delle Operazioni con parti correlate posto in essere da Net Insurance prevede l'identificazione, l'aggiornamento e il monitoraggio del perimetro delle Parti Correlate e delle operazioni effettuate con quest'ultimi.

Nelle Linee Guida sono definiti i processi di:

- ❖ ruoli e responsabilità;
- ❖ individuazione e gestione del perimetro delle Parti Correlate;
- ❖ identificazione dell'iter istruttorio e deliberativo;
- ❖ predisposizione di flussi informativi.

A. RUOLI E RESPONSABILITA'

Organo Delegato

Organo/Soggetto che per legge e/o Statuto e/o "Articolazione dei poteri, delle procure e delle deleghe" delle Compagnie è competente all'individuazione e/o approvazione dell'Operazione:

- Assemblea
- Consiglio di Amministrazione
- Soggetti muniti di delega (ai sensi dell'Articolazione dei poteri, delle procure e delle deleghe delle Compagnie). Si precisa che tali soggetti potrebbero essere solo delegati alla rilevazione dell'Operazione e non all'approvazione.

Key Manager

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, cui viene assegnato un ruolo chiave nell'ambito della presente procedura.

Nell'ambito dell'organizzazione aziendale di Net Insurance il Key Manager è il CFO.

Tale figura si avvale del supporto operativo del servizio Affari Legali e Societari.

Comitato Controllo Interno Rischi e Parti Correlate o semplicemente "Comitato"

Il Comitato ha natura endoconsiliare ed è composto da 3 amministratori indipendenti.

In caso di assenza o di impedimento per qualsiasi motivo, il Comitato si riterrà in ogni caso validamente composto qualora presenti il Presidente e almeno uno degli altri due membri.

Presidio Equivalente

Esperto indipendente individuato e nominato dal Consiglio di Amministrazione nelle ipotesi in cui non sia possibile ottenere il parere del Comitato, tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse con riferimento alla specifica Operazione con parte correlata, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

B. INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEL PERIMETRO DELLE PARTI CORRELATE

Prima dell'esecuzione ovvero della deliberazione di una qualsiasi operazione, uno degli Organi Delegati (soggetto che ha rilevato l'opportunità di effettuare l'operazione) autonomamente verifica se la controparte risulti essere iscritta nel Registro delle Parti correlate.

Lo stesso viene predisposto e aggiornato, con cadenza mensile, dal servizio Affari Legali e Societari sulla base delle informazioni comunque a disposizione della Società - nel quale vengono iscritte le Parti Correlate ai sensi del Principio contabile internazionale IAS 24.

Qualora l'operazione rientri tra le potenziali Operazioni con parti correlate, il soggetto che ha rilevato l'operazione è tenuto a comunicare al Key Manager le principali informazioni sull'Operazione.

C. IDENTIFICAZIONE DELL'ITER ISTRUTTORIO E DELIBERATIVO

Il Key Manager verifica se l'Operazione rientra tra le Operazioni Escluse.

In caso affermativo provvede a predisporre l'informativa per il Comitato Controllo Interno Rischi e Parti correlate indicando la causa di esenzione ritenuta applicabile.

Qualora, invece, l'Operazione non rientri tra i casi di esclusione, il Key Manager redige una sintesi dell'operazione per l'Organo Delegato e predisponde la documentazione inerente alla stessa curandone la trasmissione al Comitato Controllo Interni Rischi e Parti Correlate affinché quest'ultimo, effettuate tutte le valutazioni necessarie, possa formulare un parere sul compimento o meno dell'operazione e trasmetterlo all'Organo Delegato.

Il predetto parere non ha efficacia vincolante.

Resta inteso che qualora, pur in presenza di un parere negativo, l'Organo Delegato decida di compiere l'operazione, quest'ultimo avrà cura di informare il predetto Comitato sulle valutazioni di opportunità effettuate.

D. PREDISPOSIZIONE DI FLUSSI INFORMATIVI

In occasione del compimento di operazioni con Parti Correlate, la Compagnia ha cura di garantire un'adeguata comunicazione della fattispecie intercorsa sia verso gli organi sociali sia verso il mercato.

3. GLOSSARIO

Ai fini delle presenti Linee Guida e della Procedura OPC valgono le seguenti definizioni:

Parti Correlate

Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

- (i) ha il Controllo o il Controllo Congiunto dell'entità che redige il bilancio;
- (ii) ha un'Influenza Notevole sull'entità che redige il bilancio; o
- (iii) è uno dei Dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo;
- (ii) un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità;
- (iii) entrambe le entità sono Joint venture di una stessa terza controparte
- (iv) un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità

- (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
- (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
- (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante).

Operazioni con parti correlate

Un'operazione con una parte correlata ("Operazione/i") è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Tra tali operazioni rientrano:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

Stretti familiari

Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente.

Controllo e Controllo Congiunto

Il Controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;

(d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Il Controllo Congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

Influenza notevole

L'Influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Dirigenti con responsabilità strategiche

I Dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa. Rientrano tra i "Dirigenti con responsabilità strategiche":

- i membri del Consiglio di Amministrazione e i componenti effettivi del Collegio Sindacale, nonché i soggetti individuati, sulla base dei ruoli organizzativi e delle rispettive responsabilità, dal Presidente o dall'Amministratore Delegato (ad esempio i responsabili di direzione);
- per la Controllata anche i membri del Consiglio di Amministrazione e i componenti effettivi del Collegio Sindacale nonché gli altri Dirigenti con responsabilità strategiche della Controllante.

Società Controllata

Una società Controllata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

Società Collegata

Una società Collegata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

Joint venture

Una Joint venture è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

Indici di rilevanza

Assumono rilievo, al fine di identificare le operazioni di Maggiore Rilevanza gli indici previsti nell'allegato 2 del Regolamento OPC, di seguito indicati:

a) Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b) Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;

ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;

ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

Operazioni di Maggiore Rilevanza

Sono operazioni di Maggiore Rilevanza ai fini della presente procedura le operazioni con parti correlate:

1. in cui almeno uno dei degli indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%;
2. compiute con l'eventuale società controllante quotata (ove ve ne sia una) o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alle società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza risulti superiore alla soglia del 2,5%;
3. che per rilevanza, natura delle controparti, prezzo di trasferimento, modalità e tempistica, necessitino della opportuna completezza dell'informazione in bilancio ai sensi dell'art. 2427, comma primo, punto 22-bis, cod. civ;

Se non è determinabile un valore massimo (del controvalore) e non è calcolabile nessuno degli altri indici di rilevanza (come sopra definiti), l'operazione si considera di maggiore rilevanza, salvo che le società motivino che tale qualificazione risulta manifestamente ingiustificata in considerazione di specifiche circostanze. La predetta valutazione è effettuata dagli amministratori indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate e riportata nei verbali delle deliberazioni.

In caso di cumulo di più operazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento OPC, deve essere determinata in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice di rilevanza o degli indici di rilevanza ad essa applicabili ed i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro al fine di verificare il superamento delle soglie di rilevanza.

Operazioni di Minore Rilevanza

Sono operazioni di Minore Rilevanza ai fini della presente procedura le operazioni con parti correlate diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza, dalle operazioni di Importo Esiguo e dalle altre operazioni eventualmente escluse dall'applicazione della presente procedura ai sensi della procedura medesima.

Operazioni ordinarie

Sono le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria delle società appartenenti al Gruppo, quali le seguenti:

- le operazioni inerenti all'esercizio dei rami assicurativi per cui la società è autorizzata;
- le operazioni inerenti alla riassicurazione, sia attiva che passiva, e alla coassicurazione;
- i rapporti di intermediazione assicurativa;
- la gestione finanziaria degli attivi della società e le attività di investimento e disinvestimento degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche.

Tali operazioni si considerano rientranti nell'ambito dell'ordinario esercizio dell'attività operativa, e quindi escluse dall'applicazione della Procedura OPC, quando, oltre alle Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, concorrano le seguenti condizioni:

- le dimensioni, la struttura, l'oggetto e la frequenza dell'operazione non presentino aspetti di anomalia e siano coerenti con quelle che solitamente caratterizzano analoghe operazioni effettuate dalla società interessata;
- i termini e le condizioni contrattuali non si discostino dagli usi e dalle prassi negoziali della società interessata;
- l'operazione non sia anomala con riferimento alle caratteristiche della controparte.

Operazioni di Importo Esiguo

Sono le operazioni con parti correlate il cui prevedibile importo massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della Società non superi: € 50.000,00.

Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard

Condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Amministratori indipendenti

Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF), dall'art. 76 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) e da Regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico dell'11 novembre 2011 n. 220.

Amministratori non correlati

Amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte.

Amministratori coinvolti nell'operazione

Amministratori che abbiano nell'operazione un interesse, per proprio conto o di terzi, in conflitto con quello della Società.

Nelle società quotate nei mercati regolamentati, gli Amministratori coinvolti nell'operazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 2391 c.c., sono tenuti ad astenersi dalla votazione dell'operazione.

Le Compagnie del Gruppo, seppur non rientrano tra le società quotate nei mercati regolamentati, rispettano tale vincolo.

Soci non correlati

Sono i soggetti a cui spetta il diritto di voto nella Società, diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.

4. AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

- 1 La Procedura OPC trova applicazione in relazione alle Operazioni con le Parti Correlate salvo le esclusioni previste nei successivi commi.
- 2 Sono Operazioni Escluse dall'ambito di applicazione della Procedura OPC:
 - A. le operazioni di Importo Esiguo;
 - B. le singole operazioni rientranti nell'ambito di una Delibera-Quadro approvata ai sensi della Procedura OPC;
 - C. le deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione;
 - D. le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
 - E. le deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale;
 - F. le Operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard;
 - G. le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni impartite dall'IVASS o da altre Autorità amministrative indipendenti nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
 - H. Le seguenti operazioni deliberate dalle società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni:
 - (i) Gli aumenti di capitale in opzione e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'art. 2442 del codice civile;
 - (ii) Le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
 - (iii) Le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile.
 - I. Le operazioni realizzate ai sensi dello statuto sociale, e/o in esecuzione di precedente delibera assembleare ove già definite in termini di condizioni e importi e che non comportino valutazioni discrezionali.
- 3 Sono altresì Operazioni Escluse dall'ambito di applicazione della presente procedura:
 - (i) I piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del Testo Unico e le relative operazioni esecutive;
 - (ii) Le deliberazioni, diverse da quelle indicate nel comma 2 (lett. A.B.C.D.E.), in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche a condizione che:

- a) La società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea;
 - b) Nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - c) La remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali.
- 4 Sono infine Operazioni Escluse dall'ambito di applicazione della Procedura OPC le operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con le Società Collegate qualora nelle Società Controllate o Collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi di altre Parti Correlate di NI, qualificati come significativi (gli "Interessi Significativi") in base ai seguenti criteri generali:
- sono generati da rilevanti rapporti di natura partecipativa, patrimoniale o finanziaria;
 - i rapporti di cui al punto precedente sono in grado di orientare, in via esclusiva o prioritaria, le scelte gestorie della Società, della Società Controllata o della Società Collegata al soddisfacimento dell'interesse di cui è portatrice l'altra Parte Correlata di NI.

Non si considerano Interessi Significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e le Società Controllate o Collegate.

- 5 Ai fini del precedente comma 4, la qualificazione di significatività di eventuali interessi di altre Parti Correlate è condotta di volta in volta in relazione alle circostanze e ai fatti concreti rivolgendo l'attenzione alla sostanza e non alla forma, anche sulla base di criteri di seguito individuati. In particolare, Interessi Significativi possono, ad esempio, sussistere qualora:
- (a) le società parti dell'Operazioni condividano uno o più consiglieri o Dirigenti con Responsabilità Strategiche e tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle Società Controllate o Collegate con le quali l'Operazione è svolta; in tali circostanze, la valutazione di significatività andrà condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della Società Controllata o Collegata (ivi inclusi i citati piani di incentivazione) rispetto alla remunerazione complessiva del consigliere o del Dirigente con Responsabilità Strategiche;
 - (b) la Società Controllata o Collegata sia partecipata, anche indirettamente, dal soggetto che eventualmente controlla NI ed il peso effettivo della partecipazione detenuta nella Società Controllata o Collegata dal soggetto che esercita il controllo su NI supera il peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella stessa NI. Ai fini della valutazione di tale peso effettivo, le partecipazioni dirette sono ponderate per la totalità mentre quelle indirette sono ponderate secondo la percentuale di capitale. Qualora alla partecipazione nella Parte Correlata si affianchino altri interessi economici, tali interessi sono considerati unitamente a quelli derivanti dalla partecipazione calcolata secondo il suo peso effettivo.
- 6 Non rappresenta invece, di per sé solo, un Interesse Significativo la semplice detenzione di una partecipazione nella Società Controllata o Collegata da parte di altre Società Controllate da NI o ad essa Collegate.
- 7 Nei casi in cui l'operazione non sia di competenza dell'assemblea e non debba essere da questa autorizzata, è possibile – ove lo statuto lo preveda – che in caso di urgenza le operazioni di maggiore rilevanza siano concluse in deroga a quanto previsto nelle Linee Guida e Procedura OPC. In tali casi:

- il presidente del consiglio di amministrazione viene informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione
- l'operazione è oggetto successivamente di deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile
- l'organo che convoca l'assemblea predispone una relazione con adeguata motivazione delle ragioni di urgenza
- il Collegio Sindacale è chiamato a riferire all'assemblea in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza e le valutazioni del Collegio Sindacale devono essere messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

5. INADEMPIMENTI DELLA PROCEDURA E SANZIONI

In caso di violazione delle disposizioni delle Linee Guida e Procedura OPC, la Società e altre società del gruppo NET – ciascuna per quanto di relativa spettanza – procederanno, nei riguardi dei responsabili, all'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti di dirigenti o dipendenti) nonché dalle disposizioni del Codice Civile.

Il mancato rispetto della Procedura OPC potrà comportare la richiesta all'autore della violazione del risarcimento di tutti i danni subiti dalla Società nonché l'adozione delle misure più idonee previste e consentite dalla legge.


6. AGGIORNAMENTI E MODIFICHE

Gli aggiornamenti necessari e le modifiche alla procedura OPC e alle presenti Linee Guida sono approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura OPC e/o delle Linee Guida in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da Autorità di Vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la Procedura OPC e le Linee Guida potranno essere modificate e/o integrate a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

Resta fermo che ogni previsione che si rilevasse in contrasto con sopravvenute modifiche di legge s'intenderà priva di efficacia con effetto a far data dal termine previsto per l'entrata in vigore delle modifiche legislative intervenute.

Area	Processi di Organizzazione Pianificazione e Controllo
Ambito	Governance
Procedura	OPC.1 - Operazioni Parti Correlate
Ultimo aggiornamento	Giugno 2021
Responsabile	Affari Legali e societari

Simbolo**Descrizione**

Evento scatenante il processo (Start)

Attività di processo

Rischio e relativa attività di controllo

Nodo Decisionale

AND

Connettore

Rimando ad altra attività di processo

Rimando ad altra procedura

Interfaccia di fase - da

Interfaccia di fase - a


End

Lo scopo della presente procedura è definire le modalità adottate per l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni poste in essere da Net Insurance S.p.A. ("NI" o la "Società") con parti correlate, direttamente o per il tramite di società controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza, sia sostanziale che procedurale delle operazioni medesime anche in considerazione della quotazione della Società sull'AIM ITALIA – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito "AIM ITALIA").


Per le definizioni si fa riferimento alle Linee Guida per le Operazioni con Parti Correlate

Riferimenti a norme, regolamenti, procedure

Interne	Articolazione dei poteri delle procure e delle deleghe Politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale Politica delle operazioni infragruppo Linee Guida per le Operazioni con Parti Correlate
Esterne	Art. 2391-bis cod. civ. Regolamento Emittenti AIM Italia pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. (il "Regolamento Emittenti AIM"); Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 (il "Regolamento 17221" aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n.21624 del 10/12/2020), come richiamato dall'art. 13 del Regolamento Emittenti AIM; Disposizioni in tema di Parti Correlate pubblicate da Borsa Italiana S.p.A. e relativi allegati (il "Regolamento OPC Consob"); Principi Contabili Internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Reg. (CE) N. 1602/2002.



- Flowchart (rappresentazione grafica delle attività)



- Narrative (descrizione delle modalità di svolgimento delle attività ed eventuali controlli)

ID	Nome attività	Descrizione attività	Owner	Strumenti a supporto
 1	Rilevazione Operazione	L'Organo Delegato rileva la necessità di effettuare una Operazione	Organo Delegato	N/A
 2	Verifica sul Registro se Parte Correlata	Prima dell'esecuzione ovvero della deliberazione di una qualsiasi Operazione, uno degli Organi Delegati (soggetto che ha rilevato l'Operazione) autonomamente verifica se la controparte risulti essere iscritta nel Registro delle Parti correlate. I Dirigenti con responsabilità strategiche informano tempestivamente l'Amministratore Delegato e/o il Key Manager circa l'insorgenza di atti o fatti che possano condurre al perfezionamento di operazioni di cui siano parte essi stessi o alcune delle altre Parti Correlate.	Organo Delegato	N/A

ID	Rischio	Descrizione controllo	Check evidence
 R2  C2	Mancata verifica sul registro	Invio mail mensile da parte di Ufficio Amministrazione e Bilancio per la conferma della presenza di Operazioni con Parti Correlate	Archiviazione mail di richiesta e relativo riscontro


- Narrative (descrizione delle modalità di svolgimento delle attività ed eventuali controlli)

ID	Nome attività	Descrizione attività	Owner	Strumenti a supporto
3	Comunicazione a Key Manager	<p>Qualora l'Operazione rientri tra le potenziali Operazioni con Parti Correlate, il soggetto che ha rilevato l'Operazione è tenuto a comunicare al Key Manager le principali informazioni sull'Operazione e la data prevista per l'esecuzione e/o la deliberazione dell'Operazione da parte dell'Organo Delegato all'approvazione per la stessa.</p> <p>La presente Procedura si applica, mutatis mutandis, anche:</p> <p>(i) alle Operazioni con Parti Correlate che dovessero essere effettuate dalle Società Controllate e sottoposte al preventivo esame di NI ovvero alla sua preventiva approvazione, in forza delle disposizioni emanate nell'esercizio dell'eventuale attività di direzione e coordinamento da parte di NI o dei processi decisionali interni o delle deleghe di gestione eventualmente conferite ad Organi Delegati di NI, e</p> <p>(ii) alle Operazioni con Parti Correlate di NI poste in essere dalle sue Società Controllate.</p>	Organo Delegato	N/A
4	Verifica se Operazione esclusa	Key Manager, avvalendosi dell'eventuale supporto di Affari Legali e Societari, verifica se l'Operazione rientra tra le Operazioni Escluse.	Key Manager	N/A
5	Redazione Informativa	Qualora si tratti di una Operazione Esclusa, l'informativa, resa in forma scritta e adeguatamente archiviata, dovrà fornire l'indicazione della causa di esenzione ritenuta applicabile. Ove la causa di esenzione per le Operazioni ordinarie sia costituita da condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard l'informativa dovrà includere documentazione contenente oggettivi elementi di riscontro.	Key Manager	N/A
6	Invio informativa a Comitato	Il Key Manager mette a disposizione del primo CCIRPC utile l'eventuale informativa sull'Operazione Esclusa	Key Manager	N/A

- Narrative (descrizione delle modalità di svolgimento delle attività ed eventuali controlli)

ID	Nome attività	Descrizione attività	Owner	Strumenti a supporto
7	Verifica corretta applicazione casi esclusione	CCIRPC valuta la corretta applicazione dei casi di esenzione.	CCIRPC	N/A
8	Notifica CCIRPC	All'atto della individuazione delle operazioni con parti correlate, il Key Manager informa il Comitato in merito all'Operazione.	Key Manager	N/A

- Flowchart (rappresentazione grafica delle attività)



- Narrative (descrizione delle modalità di svolgimento delle attività ed eventuali controlli)

ID	Nome attività	Descrizione attività	Owner	Strumenti a supporto
9	Individuazione Presidio Equivalente	Ove non sia possibile per qualsiasi ragione avere il parere del Comitato, il parere verrà reso dal Presidio Equivalente individuato dal Consiglio di Amministrazione.	Key Manager	N/A
10	Invio Documentazione necessaria	Il Key Manager cura che vengano fornite al Comitato o al Presidio Equivalente, unitamente alla richiesta del parere, tutte le informazioni e la documentazione necessaria e/o utile affinché il Comitato o Presidio Equivalente possa rendere il proprio parere sulla scorta di un adeguato quadro informativo. Qualora le condizioni dell'Operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro.	Key Manager	N/A
11	Redazione Sintesi Operazioni	Ai fini dell'approvazione, il Key Manager predispose una sintesi scritta dell'Operazione, nella quale sono indicati: (i) la controparte dell'Operazione che è parte correlata della Società; (ii) la natura della correlazione; (iii) se si tratta di un'Operazione di maggiore o minore rilevanza; (iv) una descrizione dell'Operazione, con specifico riguardo alle modalità di determinazione del corrispettivo, dei termini e delle condizioni dell'Operazione nonché delle relative modalità di esecuzione; (v) l'interesse della Società al compimento dell'Operazione; (vi) le motivazioni sottese all'Operazione; (vii) i prevedibili effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione, anche a livello consolidato; (viii) eventuali interessi (anche indiretti) dei componenti degli organi sociali nell'Operazione.	Key Manager	N/A


- Narrative (descrizione delle modalità di svolgimento delle attività ed eventuali controlli)

ID	Nome attività	Descrizione attività	Owner	Strumenti a supporto
12	Invio Sintesi a Organo Delegato Net/Net Life	Key Manager mette a disposizione dell'Organo Delegato all'approvazione almeno quattro giorni prima della deliberazione in caso di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea (almeno due giorni prima rispetto al compimento dell'Operazione in caso di altri Organo Delegato)	Key Manager	N/A
13	Redazione Parere Operazioni	<p>Prima dell'Operazione con Parti Correlate, il Comitato, composto esclusivamente da amministratori non esecutivi e non correlati, dovrà esprimere il proprio parere motivato e non vincolante, resi per iscritto sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato.</p> <p>Il Comitato può farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Lo stesso Comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento OPC Consob.</p> <p>Il parere deve essere redatto con modalità analitiche e fornire nella conclusione una indicazione chiara e precisa del Comitato, sia essa favorevole o contraria al compimento dell'Operazione oggetto di esame.</p> <p>Con riferimento alle operazioni poste in essere da Net Life, anche indirettamente con Net – ove non escluse - in considerazione dell'attività di direzione e coordinamento esercitata da Net, il parere del Comitato reca puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'Operazione, considerando anche il risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento o di eventuali operazioni dirette a eliminare il danno derivante dalla singola Operazione con parte correlata.</p>	CCIRPC/ Presidio Equivalente	N/A

- Narrative (descrizione delle modalità di svolgimento delle attività ed eventuali controlli)

ID	Nome attività	Descrizione attività	Owner	Strumenti a supporto
14	Invio Parere a Organo Delegato	I pareri del Comitato o dei Presidi Equivalenti devono essere messi a disposizione dell'Organo Delegato all'approvazione almeno tre giorni prima della deliberazione in merito al compimento dell'Operazione in caso di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea (almeno un giorno prima rispetto al compimento dell'Operazione in caso di altro Organo Delegato). Il comitato potrà riunirsi in tele/audioconferenza o potrà procedere mediante consultazione scritta e di acquisizione del consenso espresso per iscritto, con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo.	CCIRPC/ Presidio Equivalente	N/A
15	Verifica Parere Comitato e Verifica Sintesi	L'Organo Delegato all'approvazione, acquisito il documento di sintesi dell'Operazione ed esaminato il prescritto parere del Comitato, approva le operazioni con parti correlate. In caso di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione gli amministratori coinvolti nell'Operazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 2391 del codice civile, sono chiamati ad astenersi dalla votazione.	Organo Delegato	N/A

- Flowchart (rappresentazione grafica delle attività)




- Narrative (descrizione delle modalità di svolgimento delle attività ed eventuali controlli)

ID	Nome attività	Descrizione attività	Owner	Strumenti a supporto
1	Approvazione Operazione	Il verbale della deliberazione in merito all'Operazione, ove previsto, deve recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Nel caso in cui l'Organo Delegato approvi una Operazione pur in presenza di un parere contrario, il verbale, ove previsto, dovrà recare altresì adeguata specificazione delle ragioni per cui il parere contrario non è stato condiviso dall'organo competente.	Organo Delegato	N/A
2	Informativa Trimestrale al CDA	<p>Con le medesime modalità previste per l'approvazione delle operazioni con parti correlate, la Società può adottare delle delibere-quadro relative a serie di operazioni omogenee con determinate categorie di operazioni con parti correlate, nel rispetto delle seguenti condizioni:</p> <p>(a) le delibere quadro non possono avere un'efficacia superiore ad un anno e devono riferirsi ad operazioni sufficientemente determinate;</p> <p>(b) le delibere quadro devono riportare almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.</p> <p>In tutti i casi in cui sia stata approvata una delibera quadro, il Key Manager fornisce, con cadenza almeno trimestrale, una completa informativa al Consiglio di Amministrazione in merito all'attuazione della delibera quadro, con indicazione separata degli elementi informativi relativi alla singola Operazione compiuta in attuazione della delibera quadro stessa. Se, con riferimento ad una delibera quadro, il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento superi la soglia di rilevanza prevista per l'individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza, contestualmente all'approvazione della delibera quadro la Società procederà alla pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'art. 2 delle Regolamento OPC.</p>	Key Manager	N/A

- Narrative (descrizione delle modalità di svolgimento delle attività ed eventuali controlli)

ID	Nome attività	Descrizione attività	Owner	Strumenti a supporto
3	Predisposizione Proposta di Delibera sull'Operazione	Quanto alle Operazioni con parti correlate di competenza dell'assemblea dei soci, deve inoltre essere sottoposta la proposta di delibera a quest'ultima da parte dell'organo che ha rilevato l'Operazione	Organo Delegato	N/A
4	Approvazione Operazione da parte della Assemblea degli Azionisti	L'assemblea approva l'Operazione previa disponibilità del parere non vincolante reso dal Comitato o Presidio Equivalente. A norma di legge, le operazioni di maggiore rilevanza che sono state oggetto di avviso contrario da parte degli amministratori indipendenti devono essere approvate solo se la maggioranza dei Soci Non Correlati (che rappresenti almeno il 10% del capitale sociale) esprima voto favorevole.	Organo Delegato	N/A

- Flowchart (rappresentazione grafica delle attività)




- Narrative (descrizione delle modalità di svolgimento delle attività ed eventuali controlli)

ID	Nome attività	Descrizione attività	Owner	Strumenti a supporto
	Invio mail di aggiornamento periodica	La Società istituisce un apposito Registro nel quale vengono iscritte le Parti Correlate. Al fine di consentire una corretta elaborazione del Registro, il servizio Affari Legali e Societari, con cadenza mensile, richiede tramite e-mail ai Dirigenti con responsabilità strategiche l'indicazione dei soggetti con cui intrattengono rapporti di correlazione e gli stretti familiari	Affari Legali e Societari	N/A
	Comunicazione/Conferma Parti Correlate	L'Amministratore Delegato e/o il COO, inoltre, comunica al Key Manager e ad Affari Legali e Societari il conferimento di un nuovo incarico direttivo che possa essere incluso nella definizione di Dirigenti con responsabilità strategiche. I Dirigenti con responsabilità strategiche sono tenuti a comunicare tempestivamente al Key Manager e/o ad Affari Legali e Societari le variazioni che intervengano rispetto alle informazioni già fornite.	Parti Correlate	N/A
	Aggiornamento Registro	Affari Legali e Societari effettua l'aggiornamento del Registro sulla base di quanto ricevuto	Affari Legali e Societari	N/A
ID	Rischio	Descrizione controllo	Check evidence	
	Mancato e/o errato aggiornamento del registro	Supervisione Responsabile Affari Legali e Societari (anche in copia conoscenza nelle mail trasmesse) e verifica tramite check list delle variazioni eseguite	Archiviazione Registro e relativa check list	
				

- Narrative (descrizione delle modalità di svolgimento delle attività ed eventuali controlli)

ID	Nome attività	Descrizione attività	Owner	Strumenti a supporto
 4	Diffusione Registro aggiornato	Il Registro delle Parti Correlate è oggetto di adeguata diffusione effettuata dal Key Manager per il tramite di Affari Legali e Societari – circoscritta, in ogni caso, a: Amministratori, Comitato, Sindaci Effettivi, Direttori, Funzionari, Funzioni Fondamentali - all'interno della Società e della Controllata.	Affari Legali e Societari	N/A
ID	Rischio	Descrizione controllo	Check evidence	
 R4	Errata e/o mancata diffusione del registro	Supervisione del Responsabile Affari Legali e Societari (anche in copia conoscenza nelle mail trasmesse) e verifica correttezza dei dati tramite check list	Mail di diffusione e archiviazione della check list	
 C4				

- Flowchart (rappresentazione grafica delle attività)




- Narrative (descrizione delle modalità di svolgimento delle attività ed eventuali controlli)

ID	Nome attività	Descrizione attività	Owner	Strumenti a supporto
1	Ricezione operazioni approvate e/o effettuate da Net Life	<p>In seguito all'approvazione o al compimento di un Operazione posta in essere da Net Life, Il Key Manager riceve dall' Organo Delegato di Net Life:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tempestivamente le informazioni a questo necessarie per adempiere agli obblighi informativi di cui alla presente procedura; • una specifica informativa, in tempo utile perché la stessa possa essere esaminata in occasione della prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione di NI. 	Key Manager	N/A
2	Invio Riepilogo operazioni	<p>Key Manager, con cadenza almeno trimestrale, fornisce per iscritto al Consiglio di Amministrazione, al Comitato e al Collegio Sindacale un'informativa dettagliata in merito all'esecuzione delle operazioni con parti correlate, indicando le Parti Correlate coinvolte, le modalità e le condizioni con cui le operazioni sono state realizzate, ed, eventualmente, allegando i pareri del Comitato o dei Presidi Equivalenti, nel caso in cui non siano già nella disponibilità di tali organi.</p>	Key Manager	N/A
3	Ricezione riepilogo	<p>Il Consiglio di Amministrazione prende atto dell'informativa dettagliata fornita dal Key Manager.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione della Società fornisce nella relazione intermedia sulla gestione semestrale e nella relazione sulla gestione annuale, informazioni in merito a:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) le operazioni di maggiore rilevanza compiute nel periodo di riferimento; (ii) le altre eventuali operazioni con parti correlate , concluse nel periodo di riferimento che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società; (iii) qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento. 	CDA	N/A

- Narrative (descrizione delle modalità di svolgimento delle attività ed eventuali controlli)

ID	Nome attività	Descrizione attività	Owner	Strumenti a supporto
4	Ricezione riepilogo	Collegio Sindacale prende atto dell'Informativa dettagliata fornita dal Key Manager	Collegio Sindacale	N/A
5	Inserimento Operazione nella semestrale e nel bilancio	Nella relazione intermedia sulla gestione semestrale e nella relazione sulla gestione annuale, approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società, vengono fornite informazioni di cui al summenzionato OPC.1.4. ID 3. Qualora nulla osti in base alle normative di tempo in tempo vigenti, tali informazioni possono essere incluse nella documentazione finanziaria periodica anche mediante riferimento ai Documenti Informativi eventualmente pubblicati in occasione dell'approvazione di operazioni di maggiore rilevanza, riportando eventuali aggiornamenti significativi.	Affari Legali e Societari	N/A

- Flowchart (rappresentazione grafica delle attività)



- Narrative (descrizione delle modalità di svolgimento delle attività ed eventuali controlli)

ID	Nome attività	Descrizione attività	Owner	Strumenti a supporto
1	Redazione documento informativo	<p>In occasione di operazioni di maggiore rilevanza, anche realizzate da NetLife il Key Manager redige un Documento Informativo in conformità all'Allegato 3 del Regolamento OPC.</p> <p>Il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico e presso la sede sociale (Riferimento Art.11 e 17 Regolamento Emittenti AIM) entro 7 giorni dall'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile.</p> <p>Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.</p> <p>Il Documento Informativo deve essere predisposto anche qualora, nel corso dell'esercizio, la Società concluda con una medesima parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società stessa, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur se non siano qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza. Rilevano anche le operazioni compiute da società controllate e non si considerano le operazioni eventualmente escluse. Il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico e presso la sede sociale entro quindici giorni dall'approvazione dell'Operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo.</p> <p>Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da Società Controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.</p>	Key Manager	N/A

- Narrative (descrizione delle modalità di svolgimento delle attività ed eventuali controlli)

ID	Nome attività	Descrizione attività	Owner	Strumenti a supporto
2	Pubblicazione su Sito aziendale	La Società mette altresì a disposizione del pubblico, in allegato al relativo Documento Informativo o sul proprio sito internet, gli eventuali pareri resi dal Comitato o dai Presidi Equivalenti.	Key Manager	N/A
3	Redazione comunicato stampa	<p>Qualora un'Operazione con parti correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione (rif. art. 11 del Regolamento Emittenti AIM), nel comunicato oggetto di diffusione al pubblico, redatto col supporto di Affari Legali e Societari e dell'Investor Relator, sono altresì contenute le seguenti informazioni:</p> <p>a) la descrizione dell'Operazione</p> <p>b) l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;</p> <p>c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione;</p> <p>d) se l'Operazione si qualifica o meno come Operazione di maggiore rilevanza e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un Documento Informativo;</p> <p>e) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione;</p> <p>f) l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti.</p> <p>Entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, la Società mette a disposizione del pubblico e presso la sede sociale un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato o dal Presidio Equivalente nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della società.</p>	C.M.O.	N/A

Owner	Fase	OPC.1.1	OPC.1.2	OPC.1.3	OPC.1.4	OPC.1.5
		Individuazione Operazione Parte Correlata	Approvazione Operazione Parte Correlata	Registro Operazione Parte Correlata	Obblighi Informativi endosocietari e periodici	Obblighi Informativi nei confronti del pubblico
Key Manager		Cura	Cura		Cura	Cura
Organo delegato		Collabora	Cura			
CCIRPC		Collabora	Collabora			
Affari Legali e Societari				Cura	Collabora	
Parti Correlate				Collabora		
Collegio Sindacale/CDA					Collabora	
C.M.O.						Collabora

Legenda

- **Cura:** l'unità organizzativa è responsabile e svolge in prima persona l'attività assegnata.
- **Collabora:** l'unità organizzativa collabora con un'altra unità organizzativa per lo svolgimento di un'attività di cui solo quest'ultima è responsabile.

Modello dei Rischi				Valutazione Rischio inerente	Controlli					Valutazione rischio residuo	
N'	ID	Attività	Descrizione Rischio	Rischio Inerente	Tipologia Controllo	Modalità Controllo	Owner	Evidenza Controllo	Descrizione Controllo	Livello di Controllo	Rischio Residuo
OPC.1.1	2	Verifica sul Registro se Parte Correlata	Mancata verifica sul registro	MODERATO	PREV	MANUALE	Ufficio Amministrativa e Bilancio	Archiviazione mail di richiesta e relativo riscontro	Invio mail mensile da parte di Ufficio Amministrazione e Bilancio per la conferma della presenza di Operazioni con Parti Correlate	IN PREVALENZA ADEGUATO	MODERATO
RE1.1	8	Aggiornamento Registro	Mancato e/o errato aggiornamento del registro	MODERATO	PREV	MANUALE	Affari Legali e Societari	Archiviazione Registro e relativa check list	Supervisione Responsabile Affari Legali e Societari (anche in copia conoscenza nelle mail trasmesse) e verifica tramite check list delle variazioni eseguite	IN PREVALENZA ADEGUATO	MODERATO
OPC.1.3	4	Diffusione Registro aggiornato	Errata e/o mancata diffusione del registro	MODERATO	PREV	MANUALE	Affari Legali e Societari	Mail di diffusione e archiviazione della check list	Supervisione del Responsabile Affari Legali e Societari (anche in copia conoscenza nelle mail trasmesse) e verifica correttezza dei dati tramite check list	IN PREVALENZA ADEGUATO	MODERATO